



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICI XI - IV  
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA  
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
UFFICIO XII

Roma, **28 DIC.2007**

Prot. n. 168156

Allegati:

Ai Revisori dei conti in  
rappresentanza del Ministero  
dell'Economia e delle Finanze  
presso le Istituzioni scolastiche  
LORO SEDI

Alle Ragionerie Provinciali dello Stato  
LORO SEDI

e p.c.:

Al Ministero della Pubblica Istruzione  
Direzione Generale per la politica  
finanziaria e per il bilancio  
Viale Trastevere, 76/A  
00153 ROMA

All' Agenzia delle Entrate  
Via Cristoforo Colombo, 426 C/D  
00145 ROMA

**OGGETTO:** Modalità di versamento delle ritenute alla fonte IRPEF e dell'IRAP da parte delle Istituzioni scolastiche.

**PREMESSA**

Il decreto 5 ottobre 2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze – emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e pubblicato nella G.U. 23 ottobre 2007, n. 247 – definisce le modalità operative per l'effettuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, del versamento in acconto e a saldo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) direttamente al

Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale medesima, differenziando le modalità a seconda delle specifiche caratteristiche, anche di natura soggettiva, riferibili ai vari sostituti d'imposta.

In particolare, per i soggetti privati e per gli enti pubblici non compresi nelle Tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, gli articoli 3 e 6 del citato decreto del 5 ottobre 2007 prevedono che il versamento avvenga mediante l'utilizzo del modello F24 di delega unica di pagamento di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, evidenziando quanto dovuto a ciascun Comune sulla base del cennato criterio del domicilio fiscale del contribuente.

A tal fine, i predetti enti, nella loro veste di sostituto d'imposta, dovranno utilizzare i codici tributo di nuova istituzione, i quali sono da associare al codice catastale del Comune, desumibile dall'apposita tabella pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Con risoluzione 12 dicembre 2007, n. 368/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito detti nuovi codici tributo per il versamento, mediante la delega di pagamento modello F24, dell'addizionale comunale all'IRPEF, specificando altresì le modalità di compilazione degli altri campi presenti nel suddetto modello.

Ciò premesso, allo scopo di fugare eventuali incertezze interpretative in ordine all'attuazione del citato decreto ministeriale 5 ottobre 2007, con la presente circolare, sulla quale si è acquisita la condivisione del Ministero della Pubblica Istruzione, si forniscono alcuni chiarimenti circa le modalità di versamento delle ritenute alla fonte IRPEF e dell'IRAP da parte delle Istituzioni scolastiche.

### **MODALITA' DI VERSAMENTO**

Le Istituzioni scolastiche non rientrano tra i soggetti di cui alle Tabelle A e B della legge n. 720 del 1984 (enti sottoposti al regime di tesoreria unica e, quindi, titolari di conti di tesoreria aperti presso le Sezioni di Tesoreria dello Stato) e, di conseguenza – mentre ai soggetti sottoposti alla normativa di tesoreria unica si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del decreto 5 ottobre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le istruzioni operative diramate con la circolare del 29 novembre 2007, n. 37, nonché le indicazioni riportate nella risoluzione 12 dicembre 2007, n. 367/E dell'Agenzia delle Entrate – per le Istituzioni scolastiche medesime valgono le disposizioni di cui agli articoli 3 e 6 del cennato decreto ministeriale.

Ciò illustrato, le Istituzioni scolastiche dovranno utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio

2008, il modello F24 per provvedere al versamento delle ritenute operate a titolo di IRPEF e di addizionale regionale e comunale all'IRPEF, nonché dell'IRAP. Qualora l'Istituzione scolastica incontrasse obiettive difficoltà ad utilizzare il modello F24 telematico, può provvedere al versamento dei predetti tributi mediante il modello F24 cartaceo.

E' appena il caso di aggiungere che dovrà essere utilizzata la nuova versione dell'ordinario modello F24 (da non confondersi con il modello "F24 enti pubblici" – *F24 EP*) compilato secondo le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate nella richiamata risoluzione n. 368/E del 12 dicembre 2007. Tale nuova versione del modello F24 è stata approvata con provvedimento 23 ottobre 2007, n. 160612, adottato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e pubblicato nella G.U. 7 novembre 2007, n. 259.

Si precisa, tuttavia, che ai fini della compilazione del modello F24, come evidenziato nella stessa risoluzione n. 368/E, limitatamente ai versamenti dell'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dai sostituti d'imposta su emolumenti corrisposti sino al 31 dicembre 2007, dovranno essere utilizzati gli attuali codici tributo (prima colonna della tabella "codici tributo" della citata risoluzione).

Per completezza, si evidenzia che per le sole Istituzioni scolastiche aventi una gestione economica separata (Titolo I, Capo V, del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44) e, quindi, titolari di partita IVA, vige, già dal 1° gennaio 2007, l'obbligo di valersi dei sistemi di pagamento telematici (cosiddetto "F24 telematico").

Inoltre, non appare superfluo sottolineare come la nuova procedura di versamento a mezzo modello F24 permetterà all'Agenzia delle Entrate di operare riscontri e controlli in modo più efficace, anche per quanto attiene all'esatto rispetto dei termini di versamento, potendo sfruttare il flusso di dati telematico sotteso alla gestione delle medesime deleghe di pagamento modello F24.

Con l'occasione si rammenta che il versamento delle ritenute alla fonte IRPEF e dell'IRAP deve essere effettuato – ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 241 del 1997 – entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui gli importi sono stati trattenuti (IRPEF) ovvero entro il giorno 16 del mese di scadenza (IRAP).

Ciò posto, si raccomanda ai revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche di vigilare, affinché le stesse provvedano ad eseguire i versamenti di cui trattasi nel rispetto delle relative scadenze, anche al fine di scongiurare il rischio che vengano commesse eventuali infrazioni fiscali dipendenti da tardivi od omessi versamenti diretti – sanzionabili a norma dell'articolo 13 del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 – con la conseguente insorgenza, ricorrendone i presupposti di legge, di possibili ipotesi di responsabilità amministrativa.

Dal canto loro, le Ragionerie Provinciali dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni riferite al controllo delle funzioni sindacali esercitate presso le Istituzioni scolastiche come definite dalla circolare n. 3/2003, avranno cura di porre in essere ogni utile attività di supporto e di vigilanza onde garantire la corretta attuazione della normativa in materia di adempimenti fiscali.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione.



Il Ragioniere Generale dello Stato

